

PER UNA TUTELA PREVIDENTE

n. 15/2019

Rinnovo pensioni INPS anno 2020

Newsletter informativa

Inviato da First Cisl Lombardia

Il contenuto è a cura di Paolo Zani consulente FIRST CISL LOMBARDIA

Speciale rinnovo 2020 pensioni erogate dall'INPS

L'INPS ha pubblicato, con propria circolare [n° 147 del 11/12/2019](#), le tabelle per il rinnovo delle pensioni per l'anno 2020 che troverete, qui di seguito, allegate.

Di che si tratta, per i non addetti ai lavori?

E' la raccolta ragionata di tutti gli importi di pensione e di tutti i limiti di reddito previsti per l'erogazione delle integrazioni al trattamento minimo, delle maggiorazioni sociali, delle pensioni/assegni sociali, del cumulo pensione/reddito per le pensioni ai superstiti, degli assegni di invalidità e di tutte le indennità degli invalidi civili per l'anno 2020.

Per quanto riguarda le imposizioni fiscali vengono riportati gli scaglioni annui d'imposta e tutte le detrazioni possibili.

Nell'ultima parte troverete tutto quanto attiene le retribuzioni pensionabili, i coefficienti di rivalutazione delle retribuzioni e dei redditi dei lavoratori autonomi oltre al tasso di capitalizzazione per la rivalutazione dei montanti contributivi (calcolo contributivo) e i massimali e minimali retributivi.

In buona sostanza si tratta del vademecum completo di tutto quanto si vuol sapere sull'importo delle pensioni del settore privato erogate dall'INPS, aggiornate al 2020.

L'indice degli argomenti/tabelle contiene il link alla tabella cercata.

Nella circolare completa troverete i criteri e le modalità applicative della rivalutazione delle pensioni, delle prestazioni assistenziali e l'impostazione dei relativi pagamenti, nonché le modalità gestionali delle prestazioni di accompagnamento a pensione per l'anno 2020.

Attenzione

La circolare è stata emessa in data anteriore all'approvazione della legge di bilancio per il 2020 che potrebbe modificare il meccanismo di calcolo della perequazione automatica delle pensioni portando, per le pensioni di importo fino a 4 volte il trattamento minimo, l'applicazione del 100% dell'indice di perequazione automatica.

Ne riparleremo una volta approvata la legge di bilancio 2020.

Buona consultazione.



Istituto Nazionale Previdenza Sociale



Direzione centrale delle Pensioni

Rinnovo 2020 - Tabelle

Perequazione provvisoria

Pensioni e limiti di reddito 0,4%

Limiti di reddito INVCIV totali 1,0%

Indennità INVCIV 1,07%

Valori definitivi 2019 allo 1,1%

INDICE

Importi delle pensioni per l'anno 2019 Valori definitivi	Trattamenti minimi, assegni vitalizi, pensioni sociali e assegni sociali	<u>A.1</u>	pag. 5
	Aumenti per costo vita	<u>A.2</u>	
	Trattamenti minimi LSU decreto legislativo 81/2000	<u>A3</u>	
	Trattamenti minimi LSU articolo 50, legge 289/2002	<u>A3bis</u>	pag. 6
	Importo aggiuntivo	<u>A4</u>	
	Importo Indennità Integrativa Speciale	<u>A5</u>	
Importi delle pensioni per l'anno 2020 Valori previsionali	Trattamenti minimi, assegni vitalizi, pensioni sociali e assegni sociali	<u>B.1</u>	pag. 7
	Aumenti per costo vita	<u>B.2</u>	
	Trattamenti minimi LSU decreto legislativo 81/2000	<u>B.3</u>	
	Trattamenti minimi LSU articolo 50, legge 289/2002	<u>B.3bis</u>	pag. 8
	Importo aggiuntivo	<u>B.4</u>	
	Importo Indennità Integrativa Speciale	<u>B.5</u>	
	Rivalutazione delle pensioni sulle quali sono attribuiti i benefici di cui alla legge 206/2004 (Vittime del Terrorismo)	<u>B.6</u>	pag. 9
	Disposizioni legislative per aumenti costo vita	<u>B.7</u>	
Importi dei trattamenti minimi delle pensioni di Fondi speciali (Per l'anno 2019 – Valori previsionali per il 2020)	Fondo Clero	<u>C.1</u>	pag. 12
	Fondo Addetti Imposte di consumo	<u>C.2</u>	
	Fondo Dipendenti Aziende del Gas	<u>C.3</u>	
	Fondo Dipendenti Aziende Elettriche	<u>C.4</u>	pag. 13
	Fondo Esattoriali	<u>C.5</u>	
	Fondo Addetti Servizi di Trasporto	<u>C.6</u>	
	Fondo Telefonici	<u>C.7</u>	
	Fondo per il Personale di Volo	<u>C.8</u>	
Limiti di reddito per l'integrazione al minimo delle pensioni	Fondo lavoratori dipendenti	<u>D.1</u>	pag. 14
	Pensioni con decorrenza compresa nell'anno 1994	<u>D.2</u>	
	Pensioni con decorrenza successiva all'anno 1994	<u>D.3</u>	pag. 15
	Legge 385 del dicembre 2000	<u>D.4</u>	
Integrazione degli assegni di invalidità	Limiti di reddito annuo per il diritto all'integrazione	<u>E.1</u>	pag. 16
Pensioni di inabilità	Assegno di accompagnamento (Art.5 legge 222/84)	<u>E.2</u>	
Cumulo delle pensioni ai superstiti con i redditi del beneficiario	Limiti di reddito	<u>F.1</u>	pag. 17
	Importi dei limiti	<u>F.2</u>	
Cumulo degli assegni di invalidità con i redditi del beneficiario	Limiti di reddito	<u>G.1</u>	pag. 18
	Importi dei limiti	<u>G.2</u>	
Maggiorazione sociale dei trattamenti minimi	Importi e limiti di reddito per il diritto alla maggiorazione sociale.	<u>H.1</u>	pag. 19
	Importi e limiti di reddito per l'incremento della maggiorazione	<u>H.2</u>	pag. 20
Pensioni sociali – assegni sociali	Pensioni Sociali	<u>L.1</u>	pag. 21
	Pensione sociale NO aumenti art.67 L.448/1998 e art.52 L.488/1999	<u>L.2</u>	
	Aumento della pensione sociale.	<u>L.3</u>	pag. 22
	Aumento degli assegni vitalizi.	<u>L.4</u>	pag. 23
	Assegni sociali	<u>L.5</u>	pag. 24
	Assegno sociale NO aumenti art.67 L.448/1998 e art.52 L.488/1999	<u>L.6</u>	
	Aumento dell'assegno sociale	<u>L.7</u>	pag. 25
	Maggiorazione dell'assegno sociale	<u>L.8</u>	pag. 26
	Limiti di reddito per l'aumento previsto per pensioni di categoria INVCIV /PS	<u>L.9</u>	pag. 27
	Limiti di reddito per l'aumento previsto per pensioni di categoria INVCIV /AS	<u>L.10</u>	
	Limiti di reddito per l'aumento previsto per pensioni di categoria INVCIV /PS (ciechi civili)	<u>L.11</u>	pag. 28

	Limiti di reddito per l'aumento previsto per pensioni di categoria INVCIV /AS (ciechi civili)	<u>L.12</u>	
Pensioni ed indennità degli invalidi civili	Ciechi civili di fascia 6, 8	<u>M.1.1</u>	pag. 29
	Ciechi civili di fascia 7	<u>M.1.2</u>	
	Ciechi civili di fascia 9	<u>M.1.3</u>	
	Ciechi civili di fascia 10	<u>M.1.4</u>	
	Ciechi civili di fascia 11	<u>M.1.5</u>	pag. 30
	Ciechi civili di fascia 12, 13, 16, 17	<u>M.1.6</u>	
	Ciechi civili di fascia 14	<u>M.1.7</u>	
	Ciechi civili di fascia 15, 18, 19	<u>M.1.8</u>	
	Sordomuti di fascia 20, 21, 22	<u>M.2.1</u>	pag. 31
	Sordomuti dai fascia 23,24,25	<u>M.2.2</u>	
	Sordomuti di fascia 26	<u>M.2.3</u>	
	Invalidi civili di fascia 30, 31, 32, 39, 43	<u>M.3.1</u>	pag. 32
	Invalidi civili di fascia 34, 35, 36, 40, 46	<u>M.3.2</u>	
	Invalidi civili di fascia 33	<u>M.3.3</u>	
	Invalidi civili di fascia 38, 41, 42, 44, 45	<u>M.3.4</u>	pag. 33
	Invalidi civili di fascia 47	<u>M.3.5</u>	
	Invalidi civili di fascia 46	<u>M.3.6</u>	
	Talassemici	<u>M.3.7</u>	pag. 34
	Aumento INVCIV infrasessantacinquenni	<u>M.4.1</u>	pag. 35
	Aumento INVCIV invalidi totali tra i sessanta e i sessantacinque	<u>M.5.1</u>	pag. 36
	Aumento INVCIV ciechi (fasce 7 e 10) tra i sessanta e i sessantacinque	<u>M.5.2</u>	pag. 37
	Aumento INVCIV ciechi (fasce 6 e 11) ultrasessantacinquenni e ciechi parziali ultrasettantenni (fasce 8, 12, 14, 16 e 17)	<u>M.5.3</u>	pag. 38
	Aumento INVCIV ciechi (fasce 7 e 10) ultrasessantacinquenni con regole PS	<u>M.5.4</u>	pag. 39
	Aumento INVCIV ciechi (fasce 7 e 10) ultrasessantacinquenni con regole AS	<u>M.5.5</u>	pag. 40
Imposta sul reddito delle persone fisiche	Scaglioni annui d'imposta	<u>N.1</u>	pag. 41
	Scaglioni mensili d'imposta	<u>N.1A</u>	
	Detrazione per carichi di famiglia diversi dal coniuge	<u>N.2</u>	pag. 42
	Detrazione per il coniuge	<u>N.2A</u>	pag. 43
	Detrazione per redditi di pensione	<u>N.3</u>	pag. 44
	Detrazione per redditi di lavoro (previdenza complementare)	<u>N.4</u>	pag. 45
	Ulteriore detrazione per redditi di lavoro (prev. Complementare)	<u>N.4A</u>	pag. 46
	Detrazione per redditi diversi (quote scisse)	<u>N.5</u>	pag. 47
Fasce di retribuzione e reddito pensionabili	Anzianità maturate al 31 dicembre 1992	<u>O.1</u>	pag. 48
	Anzianità acquisite dal 1° gennaio 1993	<u>O.2</u>	
Massimale di retribuzione	Limiti di cui all'articolo 2, comma 18, legge n. 335 del 1995	<u>R</u>	pag. 49
Minimale retributivo	Accredito dei contributi ai fini delle prestazioni pensionistiche	<u>S</u>	
Pensioni ex-INPDAI	Minimali Retributivi, Massimali Retributivi e Tetti Pensionabili	<u>I</u>	
Sistema Contributivo	Importo minimo per il diritto alla pensione contributiva di vecchiaia	<u>U</u>	pag. 50
Indebiti Pensionistici	Calcolo della trattenuta teorica massima applicabile per trattenute sulle prestazioni pensionistiche per indebiti "propri"	<u>V</u>	pag. 51
Riduzione pensioni d'oro	Fasce per il calcolo della riduzione delle cosiddette pensioni d'oro	<u>Z</u>	pag. 52

Tabella A

IMPORTO DELLE PENSIONI PER L'ANNO 2019

Valori definitivi

1 - TRATTAMENTI MINIMI, ASSEGNI VITALIZI, PENSIONI E ASSEGNI SOCIALI				
Decorrenza	Trattamenti minimi pensioni lavoratori dipendenti e autonomi	Assegni vitalizi	Pensioni sociali	Assegni sociali
1° gennaio 2019	513,01	292,43	377,44	457,99
IMPORTI ANNUI	6.669,13	3.801,59	4.906,72	5.953,87

2 - AUMENTI PER COSTO VITA						
dal	Fasce trattamenti complessivi	% indice perequazione da attribuire	Aumento del	Importo trattamenti complessivi		
				da	a	Importo garanzia
1° gennaio 2019:	Fino a 3 volte il TM	100	1,100 %	-	1.522,26	
	Fascia di Garanzia *	Importo garantito		1.522,27	1.522,76	1.539,00
	Oltre 3 e fino a 4 volte il TM	97	1,067 %	1.522,27	2.029,68	
	Fascia di Garanzia *	Importo garantito		2.029,69	2.034,10	2.051,34
	Oltre 4 e fino a 5 volte il TM	77	0,847 %	2.029,69	2.537,10	
	Fascia di Garanzia*	Importo garantito		2.537,11	2.544,04	2.558,59
	Oltre 5 e fino a 6 volte il TM	52	0,572 %	2.537,11	3.044,52	
	Fascia di Garanzia *	Importo garantito		3.044,53	3.046,19	3.061,93
	Oltre 6 e fino a 8 volte il TM	47	0,517 %	3.044,53	4.059,36	
	Fascia di Garanzia *	Importo garantito		4.059,37	4.060,25	4.080,35
	Oltre 8 e fino a 9 volte il TM	45	0,495%	4.059,37	4.566,78	
	Fascia di Garanzia *	Importo garantito		4.566,79	4.569,28	4.589,39
	Oltre 9 volte il TM	40	0,440%	4.566,79	-	

* Le fasce di garanzia sono applicate quando, calcolando la perequazione con la percentuale della fascia, il risultato ottenuto è inferiore al limite della fascia precedente perequato.

3 - TRATTAMENTI MINIMI LSU (Decreto legislativo n. 81/2000)	
Decorrenza	Trattamento minimo garantito ai pensionati lavoratori socialmente utili
Dal 1° gennaio 2001:	444,52
IMPORTI ANNUI	5.778,76

3 bis – TRATTAMENTI MINIMI LSU (articolo 50, comma 1, legge n. 289/2002)

Decorrenza	Trattamento minimo garantito ai pensionati lavoratori socialmente utili
Dal 1° gennaio 2003:	472,36
IMPORTI ANNUI	6.140,68

4 – IMPORTO AGGIUNTIVO**(Art.70, commi 7, 8, 9 e 10 della legge 388/2000, Finanziaria 2001)**

Aumento massimo	Importo complessivo annuo delle pensioni -limite d'importo-	Calcolo dell'aumento
154,94	6.824,07	Limite di importo – Imponibile pensioni
L'importo aggiuntivo viene attribuito a condizione che:		
Se il pensionato è solo, il reddito IRPEF comprensivo delle sue pensioni non superi il limite di €		Se pensionato è coniugato, il reddito IRPEF comprensivo delle pensioni non superi il limite di €
10.003,70		20.007,39

5 - IMPORTI INDENNITA INTEGRATIVA SPECIALE

Decorrenza	Indennità integrativa speciale	Indennità integrativa speciale 13^
01.01.2019	785,62	765,62

6 – Rivalutazione delle pensioni sulle quali sono attribuiti i benefici di cui alla legge 206/2004 e successive modificazioni (vittime del terrorismo)

dal	Fasce trattamenti complessivi	% indice perequazione da attribuire	Aumento del	Importo trattamenti complessivi	
				da	a
1° gennaio 2019:	Fino a 3 volte il TM	100	1,2500 %	-	1.522,26
	Oltre 3 e fino a 5 volte il TM	90	1,1250 %	1.522,27	2.537,10
	Oltre 5 volte il TM	75	0,9375 %	2.537,11	qualsiasi

Tabella B

IMPORTO DELLE PENSIONI PER L'ANNO 2020

Valori provvisori

1 - TRATTAMENTI MINIMI, ASSEGNI VITALIZI, PENSIONI E ASSEGNI SOCIALI				
Decorrenza	Trattamenti minimi pensioni lavoratori dipendenti e autonomi	Assegni vitalizi	Pensioni sociali	Assegni sociali
1° gennaio 2020	515,07	293,60	378,95	459,83
IMPORTI ANNUI	6.695,91	3.816,80	4.926,35	5.977,79

2 - AUMENTI PER COSTO VITA						
dal	Fasce trattamenti complessivi	% indice perequazione da attribuire	Aumento del	Importo trattamenti complessivi		
				da	a	Importo garanzia
1° gennaio 2020:	Fino a 3 volte il TM	100	0,400 %	-	1.539,03	
	Fascia di Garanzia *	Importo garantito		1.539,04	1.539,21	1.545,19
	Oltre 3 e fino a 4 volte il TM	97	0,388 %	1.539,04	2.052,04	
	Fascia di Garanzia *	Importo garantito		2.052,05	2.053,68	2.060,00
	Oltre 4 e fino a 5 volte il TM	77	0,308 %	2.052,05	2.565,05	
	Fascia di Garanzia*	Importo garantito		2.565,06	2.567,61	2.572,95
	Oltre 5 e fino a 6 volte il TM	52	0,208 %	2.565,06	3.078,06	
	Fascia di Garanzia *	Importo garantito		3.078,07	3.078,67	3.084,46
	Oltre 6 e fino a 8 volte il TM	47	0,188 %	3.078,07	4.104,08	
	Fascia di Garanzia *	Importo garantito		4.104,09	4.104,41	4.111,80
	Oltre 8 e fino a 9 volte il TM	45	0,180%	4.104,09	4.617,09	
	Fascia di Garanzia *	Importo garantito		4. 617,10	4.618,01	4.625,40
	Oltre 9 volte il TM	40	0,160%	4.617,10	-	

* Le fasce di garanzia sono applicate quando, calcolando la perequazione con la percentuale della fascia, il risultato ottenuto è inferiore al limite della fascia precedente perequato.

3 - TRATTAMENTI MINIMI LSU (Decreto legislativo n. 81/2000)	
Decorrenza	Trattamento minimo garantito ai pensionati lavoratori socialmente utili
Dal 1° gennaio 2001:	444,52
IMPORTI ANNUI	5.778,76

3 bis – TRATTAMENTI MINIMI LSU (articolo 50, comma 1, legge n. 289/2002)

Decorrenza	Trattamento minimo garantito ai pensionati lavoratori socialmente utili
Dal 1° gennaio 2003:	472,36
IMPORTI ANNUI	6.140,68

4 – IMPORTO AGGIUNTIVO**(Art.70, commi 7, 8, 9 e 10 della legge 388/2000, Finanziaria 2001)**

Aumento massimo	Importo complessivo annuo delle pensioni -limite d'importo-	Calcolo dell'aumento
154,94	6.850,85	Limite di importo – Imponibile pensioni
L'importo aggiuntivo viene attribuito a condizione che:		
Se il pensionato è solo, il reddito IRPEF comprensivo delle sue pensioni non superi il limite di €		Se pensionato è coniugato, il reddito IRPEF comprensivo delle pensioni non superi il limite di €
10.043,87		20.087,73

5 - IMPORTI INDENNITA INTEGRATIVA SPECIALE

Decorrenza	Indennità integrativa speciale	Indennità integrativa speciale 13^
01.01.2020	788,77	768,77

6 – Rivalutazione delle pensioni sulle quali sono attribuiti i benefici di cui alla legge 206/2004 e successive modificazioni (vittime del terrorismo)

dal	Fasce trattamenti complessivi	% indice perequazione da attribuire	Aumento del	Importo trattamenti complessivi	
				da	a
1° gennaio 2020:	Fino a 3 volte il TM	100	1,2500 %	-	1.539,03
	Oltre 3 e fino a 5 volte il TM	90	1,1250 %	1.539,04	2.565,05
	Oltre 5 volte il TM	75	0,9375 %	2.565,06	qualsiasi

DISPOSIZIONI LEGISLATIVE PER AUMENTI COSTO VITA

- Il comma 1 dell'articolo 34 della legge 23 dicembre 1998 n. 448, dispone che: *"Con effetto dal 1° gennaio 1999, il meccanismo di rivalutazione delle pensioni si applica per ogni singolo beneficiario in funzione dell'importo complessivo dei trattamenti corrisposti a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle relative gestioni per i lavoratori autonomi, nonché dei fondi sostitutivi, esclusivi ed esonerativi della medesima e dei fondi integrativi ed aggiuntivi di cui all'articolo 59, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. L'aumento della rivalutazione automatica dovuto in applicazione del presente comma viene attribuito, su ciascun trattamento, in misura proporzionale all'ammontare del trattamento da rivalutare rispetto all'ammontare complessivo"*.
- La legge 23 dicembre 2000 n. 388 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (legge finanziaria 2001) dispone che a decorrere dal 1° gennaio 2001, la percentuale di aumento per variazione del costo della vita si applica per intero sull'importo di pensione non eccedente il triplo del minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti; per le fasce di importo comprese tra il triplo ed il quintuplo del minimo la percentuale di aumento è ridotta al 90 per cento; per le fasce d'importo eccedenti il quintuplo del minimo la percentuale di aumento è ridotta al 75 per cento.
- Il comma 6 dell'articolo 5 (Interventi in materia pensionistica) della legge 127/2007 dispone che *"Per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici comprese tra tre e cinque volte il trattamento minimo INPS, l'indice di rivalutazione automatica delle pensioni è applicato, per il triennio 2008-2010, nella misura del 100 per cento"*.
- Il comma 19 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007 n. 247, dispone che *"Per l'anno 2008, ai trattamenti pensionistici superiori a otto volte il trattamento minimo INPS, la rivalutazione automatica delle pensioni non è concessa. Per le fasce d'importo superiore a otto volte il trattamento minimo ed inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica, l'aumento di rivalutazione per l'anno 2008 è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato"*.
- Il comma 25 dell'articolo 24 (Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici) del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, dispone che: *"In considerazione della contingente situazione finanziaria, la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 **per il biennio 2012 e 2013** è riconosciuta esclusivamente ai trattamenti pensionistici di importo complessivo fino a tre volte il trattamento minimo Inps, nella misura del 100 per cento. L'articolo 18, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni e integrazioni, è soppresso. Per le pensioni di importo superiore a tre volte il trattamento minimo Inps e inferiore a tale limite, incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante ai sensi del presente comma, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato"*.

DISPOSIZIONI LEGISLATIVE PER AUMENTI COSTO VITA - segue

L'articolo 1, comma 483, della legge 147 del 27 dicembre 2013 e s.m.i dispone che:

"Per il periodo 2014-2018 la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 è riconosciuta:

- a) nella misura del 100 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a tre volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a tre volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;*
- b) nella misura del 95 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a tre volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi. Per le pensioni di importo superiore a quattro volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;*
- c) nella misura del 75 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a quattro volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a cinque volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi. Per le pensioni di importo superiore a cinque volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;*
- d) nella misura del 50 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a sei volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi. Per le pensioni di importo superiore a sei volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite, incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;*
- e) nella misura del 40 per cento, per l'anno 2014, e nella misura del 45 per cento, per ciascuno degli anni 2015 e 2016, per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a sei volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi e, per il solo anno 2014, non è riconosciuta con riferimento alle fasce di importo superiori a sei volte il trattamento minimo INPS.*

L'articolo 1, comma 260, della legge 145 del 30 dicembre 2018 dispone che:

Per il periodo 2019-2021 la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è riconosciuta:

- per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a tre volte il trattamento minimo INPS, nella misura del 100 per cento;
- per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a tre volte il trattamento minimo INPS e con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi:
- nella misura del 97 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a tre volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla lettera a), l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato. Per le pensioni di importo superiore a quattro volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;

- nella misura del 77 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a quattro volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a cinque volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a cinque volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
- nella misura del 52 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a sei volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a sei volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
- nella misura del 47 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a sei volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a otto volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a otto volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
- nella misura del 45 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a otto volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a nove volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a nove volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
- nella misura del 40 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a nove volte il trattamento minimo INPS.

Tabella C

**PENSIONI DEI FONDI SPECIALI DI PREVIDENZA
IMPORTO DEI MINIMI PER L'ANNO 2019
Valori provvisori per il 2020**

1 – Fondo Clero		
Decorrenza	Fondo Clero	Maggiorazione delle pensioni per ogni anno di contribuzione eccedente il requisito contributivo minimo di 20 anni
	Importo	
1.1.2019	513,01	5,93
1.1.2020	515,07	5,96

2 – Fondo Addetti Imposte di consumo	
1.1.2019	455,65
1.1.2020	457,48

3 – Fondo Dipendenti Aziende del Gas	
Decorrenza	Importo
1.1.2019	513,01
1.1.2020	515,07

4 – Fondo Dipendenti Aziende Elettriche		
Decorrenza	Pensioni con decorrenza anteriore al 1° dicembre 1996	Pensioni con decorrenza dal 1° dicembre 1996 in poi
	Importo	
1.1.2019	564,27	513,01
1.1.2020	566,53	515,07

5 – Fondo Esattoriali	
Decorrenza	Importo
1.1.2019	357,37
1.1.2020	358,80

6 – Fondo Addetti Servizi di Trasporto	
Decorrenza	Importo
1.1.2019	513,01
1.1.2020	515,07

Segue Tabella C

7 – Fondo Telefonici			
Decorrenza	Pensioni dirette con 15 anni di servizio utile, liquidate con decorrenza anteriore al 1° febbraio 1997	Pensioni con decorrenza dal 1° febbraio 1997 in poi	Pensioni di reversibilità con 15 anni di servizio utile
	Importo		
1.1.2019	730,86	513,01	511,63
1.1.2020	734,52	515,07	513,68

8 – Fondo per il Personale di Volo	
1.1.2019	513,01
1.1.2020	515,07

Tabella D

LIMITI DI REDDITO PER L'INTEGRAZIONE AL MINIMO DELLE PENSIONI
Articolo 6 della legge 11 novembre 1983, n. 638

1 – PENSIONI DEL FONDO LAVORATORI DIPENDENTI			
Anno	Limiti di reddito personale che escludono l'integrazione al minimo	Limiti di reddito personale che consentono l'integrazione al minimo intero	Limiti di reddito personale che consentono l'integrazione al minimo totale e parziale a seconda dell'importo a calcolo della pensione
2019	Oltre € 13.338,26	Fino a € 6.669,13	Oltre € 6.669,13 fino a 13.338,26
2020	Oltre € 13.391,82	Fino a € 6.695,91	Oltre € 6.695,91 fino a 13.391,82

2 – PENSIONI CON DECORRENZA COMPRESA NELL'ANNO 1994			
Anno	Limiti di reddito coniugale che escludono l'integrazione al minimo	Limiti di reddito coniugale che consentono l'integrazione al minimo intero	Limiti di reddito coniugale che consentono l'integrazione al minimo totale o parziale a seconda dell'importo a calcolo della pensione
2019	Oltre € 33.345,65	Fino a € 26.676,52	Da € 26.676,52 fino a 33.345,65
2020	Oltre € 33.479,55	Fino a € 26.783,64	Da € 26.783,64 fino a 33.479,55

Alle pensioni liquidate con decorrenza nell'anno 1994 a soggetti coniugati, non legalmente ed effettivamente separati, l'integrazione al minimo non spetta se il pensionato possiede redditi propri per un importo superiore a 2 volte l'ammontare annuo del minimo, calcolato in misura pari a 13 volte l'importo mensile in vigore al 1° gennaio, ovvero redditi cumulati con quelli del coniuge per un importo superiore a 5 volte il predetto minimo annuo (art. 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, come modificato dall'art.11, comma 38, della legge 24 dicembre 1993, n. 537).

3 – PENSIONI CON DECORRENZA SUCCESSIVA ALL'ANNO 1994			
Anno	Limiti di reddito coniugale che escludono l'integrazione al minimo	Limiti di reddito coniugale che consentono l'integrazione al minimo intero	Limiti di reddito coniugale che consentono l'integrazione al minimo totale o parziale a seconda dell'importo a calcolo della pensione
2019	Oltre € 26.676,52	Fino a € 20.007,39	Da € 20.007,39 fino a 26.676,52
2020	Oltre € 26.783,64	Fino a € 20.087,73	Da € 20.087,73 fino a 26.783,64

Alle pensioni liquidate con decorrenza successiva al 1994 a soggetti coniugati, non legalmente ed effettivamente separati, l'integrazione al minimo non spetta se il pensionato possiede redditi propri per un importo superiore a 2 volte l'ammontare annuo del minimo calcolato in misura pari a 13 volte l'importo mensile in vigore al 1° gennaio, ovvero redditi cumulati con quelli del coniuge per un importo superiore a 4 volte il predetto minimo annuo (articolo 2, comma 14, della legge 8 agosto 1995, n. 335).

Segue Tabella D

4 – LEGGE 385 DEL 14 DICEMBRE 2000 PENSIONI CON DECORRENZA SUCCESSIVA ALL'ANNO 1993		
Lavoratori in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2, comma 3 del decreto legislativo 503 del 30 dicembre 1992		
Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti	Gestioni dei Lavoratori Autonomi	Decorrenza Integrazione
Donne nate entro il 31 dicembre 1939	Donne nate entro il 31 dicembre 1934	1 gennaio 2000
Uomini nati entro il 31 dicembre 1934	Uomini nati entro il 31 dicembre 1929	
Donne nate dal 1 gennaio 1940 al 30 giugno 1940	Donne nate dal 1 gennaio 1935 al 30 giugno 1935	1 gennaio 2001
Uomini nati dal 1 gennaio 1935 al 30 giugno 1935	Uomini nati dal 1 gennaio 1930 al 30 giugno 1930	
Donne nate dal 1 luglio 1940 al 31 dicembre 1940	Donne nate dal 1 luglio 1935 al 30 dicembre 1935	1 gennaio 2002
Uomini nati dal 1 luglio 1935 al 30 dicembre 1935	Uomini nati dal 1 luglio 1930 al 30 dicembre 1930	

FASCE DI REDDITO CUMULATO E PERCENTUALE DI INTEGRAZIONE

Fasce di reddito cumulato con il coniuge	Percentuale di integrazione
Reddito cumulato superiore a 4 volte e non eccedente 5 volte l'ammontare annuo del trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti calcolato in misura pari a 13 volte l'importo in vigore al 1° gennaio	70%
Reddito cumulato superiore a 5 volte e non eccedente 6 volte l'ammontare annuo del trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti calcolato in misura pari a 13 volte l'importo in vigore al 1° gennaio	40%

N.B. Le percentuali di integrazione indicate spettano fino a concorrenza del limite massimo di reddito previsto per la fascia in cui si collocano.

Anno	Fasce di reddito coniugale	Percentuale di integrazione
2019	Da € 26.676,52 a € 33.345,65	70%
	Da € 33.345,65 a € 40.014,78	40%
2020	Da € 26.783,64 a € 33.479,55	70%
	Da € 33.479,55 a € 40.215,24	40%

INTEGRAZIONE DEGLI ASSEGNI D'INVALIDITA'
Articolo 1 della legge 12 giugno 1984, n. 222

LIMITI DI REDDITO ANNUO CHE ESCLUDONO L'INTEGRAZIONE DEGLI ASSEGNI DI INVALIDITA'		
Anno	Pensionato solo	Pensionato coniugato
2019	Oltre € 11.907,74	Oltre € 17.861,61
2020	Oltre € 11.955,58	Oltre € 17.933,37

ASSEGNO MENSILE PER L'ASSISTENZA PERSONALE E CONTINUATIVA AI PENSIONATI DI INABILITA'

Articolo 5 della legge 12 giugno 1984, n. 222

Decorrenza	Importo mensile
1.8.1984	285.000
1.7.1985	315.000
1.7.1987	372.000
1.7.1989	421.000
1.7.1991	496.000
1.1.1994	580.000
1.1.1996	639.000
1.1.1999	704.000
1.7.2000	715.000
1.7.2001	734.000
Euro	
1.1.2002	379,08
1.7.2002	389,32
1.7.2003	398,66
1.1.2004	406,99
1.7.2005	415,13
1.7.2006	422,19
1.7.2007	430,63
1.1.2008	457,67
1.7.2009	472,45
1.7.2010	475,99
1.7.2011	483,37
1.1.2012	510,83
1.7.2013	526,26
1.7.2014	532,21
1.7.2015	533,22
1.7.2016	533,22
1.7.2017	533,22
1.7.2018	539,09
1.7.2019	

**CUMULO DELLE PENSIONI AI SUPERSTITI CON I REDDITI DEL
BENEFICIARIO**
Articolo 1, comma 41, della legge 8 agosto 1995, n. 335 - Tabella F

1 - LIMITI DI REDDITO	
Ammontare dei redditi	Percentuale di riduzione
Reddito superiore a 3 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, pari a 13 volte l'importo in vigore al 1° gennaio.	25 per cento dell'importo della pensione
Reddito superiore a 4 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, pari a 13 volte l'importo in vigore al 1° gennaio.	40 per cento dell'importo della pensione
Reddito superiore a 5 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, pari a 13 volte l'importo in vigore al 1° gennaio.	50 per cento dell'importo della pensione

2 - IMPORTI DEI LIMITI DI REDDITO		
Anno	Ammontare dei redditi	Percentuale di riduzione
2019	Fino a € 20.007,39	Nessuna
	Oltre € 20.007,39 fino a € 26.676,52	25 per cento
	Oltre € 26.676,52 fino a € 33.345,65	40 per cento
	Oltre € 33.345,65	50 per cento
2020	Fino a € 20.087,73	Nessuna
	Oltre € 20.087,73 fino a € 26.783,64	25 per cento
	Oltre € 26.783,64 fino a € 33.479,55	40 per cento
	Oltre € 33.479,55	50 per cento

**CUMULO DEGLI ASSEGNI DI INVALIDITA' CON I REDDITI DEL
BENEFICIARIO**
Articolo 1, comma 42, della legge 8 agosto 1995, n. 335 - Tabella G

1 - LIMITI DI REDDITO	
Ammontare dei redditi	Percentuale di riduzione
Reddito superiore a 4 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte l'importo in vigore al 1° gennaio.	25 per cento dell'importo dell'assegno.
Reddito superiore a 5 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte l'importo in vigore al 1° gennaio.	50 per cento dell'importo dell'assegno.

2 - IMPORTI DEI LIMITI DI REDDITO		
Anno	Ammontare dei redditi	Percentuale di riduzione
2019	Fino a € 26.676,52	Nessuna
	Oltre € 26.676,52 fino a € 33.345,65	25 per cento
	Oltre € 33.345,65	50 per cento
2020	Fino a € 26.783,64	Nessuna
	Oltre € 26.783,64 fino a € 33.479,55	25 per cento
	Oltre € 33.479,55	50 per cento

Tabella H

MAGGIORAZIONE SOCIALE DEI TRATTAMENTI MINIMI
Articolo 1 della legge 29 dicembre 1988, n. 544,
Modificato dall'articolo 69 comma 3 della legge 388/2000, Finanziaria 2001

IMPORTI						
	2001		Dal 1 gennaio 2002 - NO diritto art. 38 l. 448/2001			
Da 60 anni	Mensile	50.000	Mensile		25,83	
	Annuo	650.000	Annuo		335,79	
Da 65 anni	Mensile	160.000	Mensile		82,64	
	Annuo	2.080.000	Annuo		1.074,32	
Da 70 anni	Mensile	160.000				
	Annuo	2.080.000				
Da 75 anni	Mensile	180.000				
	Annuo	2.340.000				
LIMITI DI REDDITO PER IL DIRITTO ALLA MAGGIORAZIONE						
- A - Limite personale = trattamento minimo annuo (TM) + maggiorazione sociale annua - B - Limite coniugale = limite personale + assegno sociale annuo (AS).						
	TM	AS	60 anni di età		65 anni di età	
			personale	coniugale	personale	coniugale
2019	6.669,13	5.953,87	7.004,92	12.958,79	7.743,45	13.697,32
2020	6.695,91	5.977,79	7.031,70	13.009,49	7.770,23	13.748,02
IMPORTO MENSILE DI MAGGIORAZIONE SPETTANTE						
La maggiorazione sociale spettante è quella di importo meno elevato tra l'intero importo della maggiorazione e quello risultante dal calcolo effettuato sulla base del reddito personale e della sommatoria dei redditi del pensionato e del coniuge.						
[A - (RP + P)] : 13 [B - (RF + RP + P)] : 13						
- RP: reddito del pensionato da considerare ai fini della maggiorazione sociale. - RF: reddito del coniuge del pensionato da considerare ai fini della maggiorazione sociale. - P: importo della pensione spettante nell'anno.						

INCREMENTO DELLA MAGGIORAZIONE SOCIALE DEI TRATTAMENTI MINIMI

**Articolo 38 della legge 448/2001, Finanziaria 2002
Modificato dall'articolo 5 comma 5 della legge 127/2007**

IMPORTI				
	La maggiorazione rimane invariata dal 1 gennaio 2002 al 31 dicembre 2007		La maggiorazione rimane invariata dal 1 gennaio 2008	
Da 60 anni	mensile	123,77	mensile	136,44
	annuo	1.609,01	annuo	1.773,72
Da 65 anni	mensile	123,77	mensile	136,44
	annuo	1.609,01	annuo	1.773,72
Da 70 anni	mensile	123,77	mensile	136,44
	annuo	1.609,01	annuo	1.773,72
LIMITI DI REDDITO PER IL DIRITTO ALLA MAGGIORAZIONE				
A - Limite personale = trattamento minimo annuo (TM) + maggiorazione sociale annua B - Limite coniugale = limite personale + assegno sociale annuo (AS).				
	TM	AS	Limite personale	Limite coniugale
2019	6.669,13	5.953,87	8.442,85	14.396,72
2020	6.695,91	5.977,79	8.469,63	14.447,42
IMPORTO MENSILE DI MAGGIORAZIONE SPETTANTE				
La maggiorazione sociale spettante è quella di importo meno elevato tra l'intero importo della maggiorazione e quello risultante dal calcolo effettuato sulla base del reddito personale e della sommatoria dei redditi del pensionato e del coniuge.				
$[A - (RP + P)] : 13$ $[B - (RF + RP + P)] : 13$				
RP: reddito del pensionato da considerare ai fini della maggiorazione sociale. RF: reddito del coniuge del pensionato da considerare ai fini della maggiorazione sociale. P: importo della pensione spettante nell'anno.				

Dall'anno 2002 l'incremento della maggiorazione sociale viene attribuito dal compimento del **sessantesimo anno di età solo ai titolari inabili**.

Dall'anno 2002 l'incremento della maggiorazione sociale può essere attribuito dal compimento del **sessantacinquesimo anno di età** solo ai titolari che possono usufruire della **riduzione di età secondo la contribuzione versata**.

settimane di contribuzione	anni di riduzione età	Età dalla quale spetta l'aumento
fino a 129	0	70
da 130 fino a 389	1	69
da 390 fino a 649	2	68
da 650 fino a 909	3	67
da 910 fino a 1169	4	66
da 1170 in poi	5	65

Tabella L

PENSIONI SOCIALI

1 – PENSIONI SOCIALI. LIMITI DI REDDITO E DETERMINAZIONE DELL'IMPORTO MENSILE (pensioni liquidate a soggetti non invalidi civili o sordomuti)				
Anno	Reddito annuo del pensionato (RP)	Reddito annuo del pensionato cumulato con il reddito del coniuge (RT)	Importo mensile da detrarre dalla pensione sociale	Importo mensile pension e sociale
2019	ZERO > 4.906,72 < 4.906,72 < 4.906,72 < 4.906,72	< 11.999,18 qualunque > 16.905,90 < 11.999,18 > 11.999,18 e < 16.905,90	Zero 377,44 377,44 RP/13 RP / 13 (*) oppure (RT - 11.999,18) / 13 (*)	377,44 zero zero
2020	ZERO > 4.926,35 < 4.926,35 < 4.926,35 < 4.926,35	< 12.047,18 qualunque > 16.973,53 < 12.047,18 > 12.047,18 e < 16.973,53	Zero 378,95 378,95 RP/13 RP / 13 (*) oppure (RT - 12.047,18) / 13 (*)	378,95 zero zero

2 – PENSIONI SOCIALI - LIMITI DI REDDITO E DETERMINAZIONE DELL'IMPORTO MENSILE Senza aumenti art. 67 l. 448/1998 e art. 52 l. 488/1999				
Anno	Reddito annuo del pensionato (RP)	Reddito annuo del pensionato cumulato con il reddito del coniuge (RT)	Importo mensile da detrarre dalla pensione sociale	Importo mensile pension e sociale
2019	ZERO > 3.801,59 < 3.801,59 < 3.801,59 < 3.801,59	< 11.999,18 qualunque > 15.800,77 < 11.999,18 11.999,18 e < 15.800,77	Zero 292,43 292,43 RP/13 RP / 13 (*) oppure (RT - 11.999,18) / 13 (*)	292,43 zero zero
2020	ZERO > 3.816,80 < 3.816,80 < 3.816,80 < 3.816,80	< 12.047,18 qualunque > 15.863,98 < 12.047,18 12.047,18 e < 15.863,98	Zero 293,60 293,60 RP/13 RP / 13 (*) oppure (RT - 12.047,18) / 13 (*)	293,60 zero zero

(*) Dall'importo mensile della pensione sociale deve essere detratto il valore più elevato derivante dalle due operazioni di calcolo

AUMENTO DELLA PENSIONE SOCIALE

Articolo 2 della legge 29 dicembre 1988, n. 544

Modificato dall'art. 70, comma 4 della legge 388/2000, Finanziaria del 2001

Articolo 38 della legge 448/2001, Finanziaria del 2002

Modificato dall'articolo 5 comma 5 della legge 127/2007

3 – IMPORTI DELL'AUMENTO DELLA PENSIONE SOCIALE				
	2019		2020	
Da 65 anni	mensile	272,01	mensile	272,56
	annuo	3.536,13	annuo	3.543,28
Da 70 anni	mensile	272,01	mensile	272,56
	annuo	3.536,13	annuo	3.543,28
Da 75 anni	mensile	272,01	mensile	272,56
	annuo	3.536,13	annuo	3.543,28
LIMITI DI REDDITO PER IL DIRITTO ALL'AUMENTO DELLA PENSIONE SOCIALE				
A – Limite personale = pensione sociale annua (PS) + aumento della pensione sociale annuo B – Limite coniugale = limite personale + importo annuo assegno sociale (AS)				
	PS	AS	Limite personale	Limite coniugale
2019	4.906,72	5.953,87	8.442,85	14.396,72
2020	4.926,35	5.977,79	8.469,63	14.447,42
IMPORTO MENSILE DELL'AUMENTO DELLA PENSIONE SOCIALE SPETTANTE				
L'aumento spettante è quella di importo meno elevato tra l'intero importo dell'aumento e quello risultante dal calcolo effettuato sulla base del reddito personale e della sommatoria dei redditi del pensionato e del coniuge.				
$[A - (RP + PS)] : 13$ $[B - (RF + RP + PS)] : 13$				
RP: reddito del pensionato da considerare ai fini dell'aumento della pensione sociale. RF: reddito del coniuge del pensionato da considerare ai fini dell'aumento della pensione sociale. PS: importo della pensione sociale spettante nell'anno, al netto del "ticket" di 5,17 € (lire 10.000).				

AUMENTO DELL'ASSEGNO VITALIZIO
Articolo 38 della legge 448/2001, Finanziaria del 2002
Modificato dall'articolo 5 comma 5 della legge 127/2007

4 – LIMITI DI REDDITO E AUMENTO DEGLI ASSEGNI VITALIZI			
Anno	Pensionato solo (A)	Pensionato coniugato (B)	Importo mensile aumento spettante
2019	8.442,85	14.396,72	$\frac{357,02}{[A - (RP + PSO)] / 13}$ $\frac{[B - (RF + RP + PSO)] / 13}{[B - (RF + RP + PSO)] / 13}$
2020	8.469,63	14.447,42	$\frac{357,91}{[A - (RP + PSO)] / 13}$ $\frac{[B - (RF + RP + PSO)] / 13}{[B - (RF + RP + PSO)] / 13}$
NOTE ▪ L'aumento spettante è quello di importo meno elevato risultante dal calcolo effettuato sulla base del reddito personale e della sommatoria dei redditi del pensionato e del coniuge. ▪ RP: Reddito del pensionato da considerare ai fini dell'aumento della PSO. ▪ RF: Reddito del coniuge del pensionato da considerare ai fini dell'aumento della PSO. ▪ PSO: Importo annuo della prestazione PSO.			
€ 8.442,85	somma dell'importo annuo 2019 della PSO, pari a € 3.801,59 e dell'aumento per 13 mensilità, pari a € 4.641,26.		
€ 14.396,72	somma del limite di reddito personale e dell'importo annuo 2019 dell'assegno sociale, pari a € 5.953,87		
€ 8.469,63	somma dell'importo annuo 2020 della PSO, pari a € 3.816,80 e dell'aumento per 13 mensilità, pari a € 4.652,83.		
€ 14.447,42	somma del limite di reddito personale e dell'importo annuo 2020 dell'assegno sociale, pari a € 5.977,79		

ASSEGNO SOCIALE

5 – ASSEGNO SOCIALE. LIMITI DI REDDITO E DETERMINAZIONE DELL'IMPORTO MENSILE				
Anno	Pensionato non coniugato		Pensionato coniugato	
	Reddito annuo (RP)	Importo mensile assegno sociale	Reddito annuo (RC)	Importo mensile assegno sociale
2019	Zero	457,99	Zero	457,99
	> 5.953,87	Zero	> 11.907,74	Zero
	< 5.953,87	(5.953,87 – RP) / 13	< 11.907,74	(11.907,74 – RC) / 13
2020	Zero	459,83	Zero	459,83
	> 5.977,79	Zero	> 11.955,58	Zero
	< 5.977,79	(5.977,79 – RP) / 13	< 11.955,58	(11.955,58 – RC) / 13

6 – ASSEGNO SOCIALE. LIMITI DI REDDITO E DETERMINAZIONE DELL'IMPORTO MENSILE				
Senza aumenti art. 67 l. 448/1998 e art. 52 l. 488/1999				
2019	Zero	372,98	Zero	372,98
	> 4.848,74	Zero	> 10.802,61	Zero
	< 4.848,74	(4.848,74 – RP) / 13	< 10.802,61	(10.802,61 – RC) / 13
2020	Zero	374,48	Zero	374,48
	> 4.868,24	Zero	> 10.846,03	Zero
	< 4.868,24	(4.868,24 – RP) / 13	< 10.846,03	(10.846,03 – RC) / 13

AUMENTO DELL' ASSEGNO SOCIALE
Articolo 70, commi 1, 2, 3 della legge 388/2000, Finanziaria 2001

7 – IMPORTI DELL’ AUMENTO DELL’ ASSEGNO SOCIALE						
	2001		Dal 1 gennaio 2002 - NO diritto art. 38 l. 448/2001			
Da 65 anni	mensile	25.000	mensile	12,92		
	annuo	325.000	annuo	167,96		
Da 70 anni	mensile	25.000				
	annuo	325.000				
Da 75 anni	mensile	40.000				
	annuo	520.000				
LIMITI DI REDDITO PER IL DIRITTO ALL’AUMENTO DELL’ ASSEGNO SOCIALE						
• A - Limite personale = assegno sociale annuo (AS) + aumento annuo • B – Limite coniugale = limite personale + trattamento minimo annuo (TM)						
	AS	TM	Limite personale	Limite coniugale		
2019	5.953,87	6.669,13	6.121,83	12.790,96		
2020	5.977,79	6.695,91	6.145,75	12.841,66		
IMPORTO MENSILE DELL’ AUMENTO DELL’ ASSEGNO SOCIALE SPETTANTE						
• L’aumento spettante è quello di importo meno elevato tra l’intero importo dell’aumento e quello risultante dal calcolo effettuato sulla base del reddito personale e della sommatoria dei redditi del pensionato e del coniuge.						
[A – (RP + AS)] : 13 [B – (RF + RP + AS)] : 13						
• RP: reddito del pensionato da considerare ai fini dell’aumento dell’assegno sociale. • RF: reddito del coniuge del pensionato da considerare ai fini dell’aumento dell’assegno sociale. • AS: importo dell'assegno sociale spettante nell'anno.						

MAGGIORAZIONE DELL' ASSEGNO SOCIALE
Articolo 38 della legge 448/2001, Finanziaria 2002
Modificato dall'articolo 5 comma 5 della legge 127/2007

8 – IMPORTI DELLA MAGGIORAZIONE DELL’ ASSEGNO SOCIALE				
	2019		2020	
Da 65 anni	mensile	191,46	mensile	191,68
	annuo	2.488,98	annuo	2.491,84
Da 70 anni	mensile	191,46	mensile	191,68
	annuo	2.488,98	annuo	2.491,84
LIMITI DI REDDITO PER IL DIRITTO ALLA MAGGIORAZIONE DELL’ ASSEGNO SOCIALE A - Limite personale = assegno sociale annuo (AS) + aumento annuo B - Limite coniugale = limite personale + importo annuo assegno sociale (AS)				
	AS	Limite personale	Limite coniugale	
2019	5.953,87	8.442,85	14.396,72	
2020	5.977,79	8.469,63	14.447,42	
IMPORTO MENSILE DELLA MAGGIORAZIONE DELL’ ASSEGNO SOCIALE SPETTANTE L’aumento spettante è quello di importo meno elevato tra l’intero importo dell’aumento e quello risultante dal calcolo effettuato sulla base del reddito personale e della sommatoria dei redditi del pensionato e del coniuge. [A – (RP + AS)] : 13 [B – (RF + RP + AS)] : 13 RP: reddito del pensionato da considerare ai fini dell’aumento dell’assegno sociale. RF: reddito del coniuge del pensionato da considerare ai fini dell’aumento dell’assegno sociale. AS: importo dell'assegno sociale spettante nell'anno.				

Nota bene

Dall'anno 2002 l'incremento della maggiorazione sociale può essere attribuito dal compimento del **sessantacinquesimo anno di età** solo ai titolari che possono usufruire della **riduzione di età secondo la contribuzione versata**.

CALCOLO DEGLI AUMENTI PREVISTI DALL'ARTICOLO 67 DELLA LEGGE N. 448 DEL 1998 E DALL'ARTICOLO 52 DELLA LEGGE N. 488 del 1999

9 – PENSIONI DI CATEGORIA INVCIV TRASFORMATE IN PS E PENSIONI DI CATEGORIA PS DERIVANTI DA INVCIV (escluse le prestazioni a favore dei ciechi civili)			
Anno	Reddito annuo del pensionato (A)	Reddito annuo pensionato + coniuge (B)	Importo mensile dell'aumento
2019	< 3.801,59	< 15.800,77	85,01
	> 3.801,59 e < 4.906,72	> 15.800,77 e < 16.905,90	(4.906,72 – A) / 13 oppure (16.905,90 – B) / 13
	> 4.906,72	Qualunque	0
2020	< 3.816,80	< 15.863,98	85,35
	> 3.816,80 e < 4.926,35	> 15.863,98 e < 16.973,53	(4.926,35 – A) / 13 oppure (16.973,53 – B) / 13
	> 4.926,35	Qualunque	0

10 – PENSIONI DI CATEGORIA INVCIV TRASFORMATE IN AS E PENSIONI DI CATEGORIA AS DERIVANTI DA INVCIV (escluse le prestazioni a favore dei ciechi civili)			
Anno	Reddito annuo del pensionato (A)	Reddito annuo pensionato + coniuge (B)	Importo mensile dell'aumento
2019	< 4.848,74	< 10.802,61	85,01
	> 4.848,74 e < 5.953,87	> 10.802,61 e < 11.907,74	(5.953,87 – A) / 13 oppure (11.907,74 – B) / 13
	> 5.953,87	Qualunque	0
2020	< 4.868,24	< 10.846,03	85,35
	> 4.868,24 e < 5.977,79	> 10.846,03 e < 11.955,58	(5.977,79 – A) / 13 oppure (11.955,58 – B) / 13
	> 5.977,79	Qualunque	0

In caso di pensionato coniugato, l'aumento spettante è il valore meno elevato risultante dai due calcoli.

**CALCOLO DELL'AUMENTO PREVISTO DALL'ARTICOLO 67
DELLA LEGGE N. 448 DEL 1998**

11 – PENSIONI DI CATEGORIA INVCIV LIQUIDATE A FAVORE DI CIECHI CIVILI ULTRASESSANTACINQUENNI (nati prima del 1 gennaio 1931)				
Anno	Reddito annuo del pensionato (A)	Reddito annuo pensionato + coniuge (B)	Importo mensile dell'aumento	
			Fasce 6, 8, 11, 12, 13, 16 e 17	Fasce 7 e 10
2019	< 3.801,59	< 15.800,77	72,29	55,79
	> 3.801,59 e < 4.741,36	< 15.800,77	$(4.741,36 - A) / 13$	
	> 3.801,59 e < 4.741,36	> 15.800,77 e < 16.740,54	$(4.741,36 - A) / 13 (*)$ $(16.740,54 - B) / 13 (*)$	
	> 4.741,36	> 16.740,54	0	
	> 4.741,36	> 16.740,54	0	
2020	< 3.816,80	< 15.863,98	72,58	56,02
	> 3.816,80 e < 4.760,34	< 15.863,98	$(4.760,34 - A) / 13$	
	> 3.816,80 e < 4.760,34	> 15.863,98 e < 16.824,46	$(4.760,34 - A) / 13 (*)$ $(16.824,46 - B) / 13 (*)$	
	> 4.760,34	> 16.824,46	0	
	> 4.760,34	> 16.824,46	0	

(*) l'aumento spettante è il valore meno elevato risultante dai due calcoli.

**CALCOLO DELL'AUMENTO PREVISTO DALL'ARTICOLO 67
DELLA LEGGE N. 448 DEL 1998**

12 – PENSIONI DI CATEGORIA INVCIV LIQUIDATE A FAVORE DI CIECHI CIVILI ULTRASESSANTACINQUENNI (nati dopo il 31 dicembre 1930)				
Anno	Solo Pensionato		Pensionato + Coniuge	
	Reddito annuo (A)	Importo mensile dell'aumento	Reddito annuo (B)	Importo mensile dell'aumento
2019	4.848,74	72,79	< 10.802,61	72,79
	> 4.848,74 e < 5.788,51	$(5.788,51 - A) / 13$	> 10.802,61 e < 11.742,38	$(11.742,38 - B) / 13$
	> 5.788,51	0	$\geq 11.742,38$	0
2020	4.868,24	72,58	< 10.846,03	72,58
	> 4.868,24 e < 5.811,78	$(5.811,78 - A) / 13$	> 10.846,03 e < 11.789,57	$(11.789,57 - B) / 13$
	> 5.811,78	0	$\geq 11.789,57$	0

PRESTAZIONI PER GLI INVALIDI CIVILI

1 – CIECHI CIVILI

1 – CIECHI CIVILI CON SOLA PENSIONE		
Fascia	Tipologia	
06	ciechi assoluti , ricoverati, con sola pensione	
08	ciechi parziali , ricoverati e non, con sola pensione	
decorrenza	limite di reddito annuo personale	importo mensile
1.1.2019	16.814,34	285,66
1.1.2020	16.982,49	286,81

2 – CIECHI CIVILI CON SOLA PENSIONE		
Fascia	Tipologia	
07	ciechi assoluti , non ricoverati, con sola pensione	
decorrenza	limite di reddito annuo personale	importo mensile
1.1.2019	16.814,34	308,93
1.1.2020	16.982,49	310,17

3 – CIECHI CIVILI CON SOLA INDENNITÀ SPECIALE		
Fascia	Tipologia	
09	ciechi parziali , ricoverati e non, con sola indennità speciale	
decorrenza	erogata indipendentemente dalle condizioni economiche, ma solamente a titolo della minorazione	importo mensile
1.1.2019		210,61
1.1.2020		212,43

4 – CIECHI CIVILI CON PENSIONE E INDENNITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO			
Fascia	Tipologia		
10	ciechi assoluti , non ricoverati, con pensione ed indennità		
decorrenza	limite di reddito annuo personale	importo mensile	indennità di accompagnamento (*)
1.1.2019	16.814,34	308,93	921,13
1.1.2020	16.982,49	310,17	930,99

(*) Nota bene l'indennità di accompagnamento è indipendente da redditi

Segue Tabella M 1

5 – CIECHI CIVILI CON PENSIONE E INDENNITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO			
Fascia	Tipologia		
11	ciechi assoluti , ricoverati, con pensione ed indennità		
decorrenza	limite di reddito annuo personale	importo mensile	indennità di accompagnamento(*)
1.1.2019	16.814,34	285,66	921,13
1.1.2020	16.982,49	286,81	930,99

(*) Nota bene l'indennità di accompagnamento è indipendente da redditi

6 – CIECHI CIVILI CON PENSIONE E INDENNITÀ SPECIALE			
Fascia	Tipologia		
12	ciechi parziali , non ricoverati, con pensione ed indennità speciale		
13	ciechi parziali , ricoverati, con pensione ed indennità speciale		
16	ciechi parziali , minori anni 18, ricoverati e non, con pensione ed indennità speciale		
17	ciechi parziali , maggiori anni 18, ricoverati e non, con pensione ed indennità speciale fascia provvisoria – in attesa di essere inseriti da parte del CPABP nella fascia 12 – 13		
decorrenza	limite di reddito annuo personale	importo mensile	indennità speciale
1.1.2019	16.814,34	285,66	210,61
1.1.2020	16.982,49	286,81	212,43

(*) Nota bene l'indennità speciale è indipendente da redditi

7 – IPOVEDENTI GRAVI (DECIMISTI) CON SOLO ASSEGNO A VITA		
Fascia	Tipologia	
14	ipovedenti gravi (decimisti), con solo assegno a vita	
decorrenza	limite di reddito annuo personale	importo mensile
1.1.2019	8.083,89	212,01
1.1.2020	8.164,73	212,86

8 – CIECHI CIVILI CON SOLA INDENNITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO		
Fascia	Tipologia	
15	ciechi assoluti , maggiori anni 18, con sola indennità di accompagnamento	
18	ciechi assoluti , minori anni 18, ricoverati e non, con la sola indennità di accompagnamento	
19	ciechi assoluti , maggiori anni 18, con la sola indennità di accompagnamento – fascia provvisoria – in attesa di essere inseriti da parte del CPABP nella fascia 10 – 11 – 15	
decorrenza	erogata indipendentemente dalle condizioni economiche, ma solamente a titolo della minorazione	importo mensile
1.1.2019		921,13
1.1.2020		930,99

Tabella M.2

2 - SORDOMUTI

1 - SORDOMUTI CON PENSIONE E INDENNITÀ DI COMUNICAZIONE			
Fascia	Tipologia		
20	sordomuti , non ricoverati, con pensione ed indennità di comunicazione		
21	sordomuti , ricoverati, con pensione ed indennità di comunicazione		
22	sordomuti , non ricoverati titolari di altro reddito, con pensione ed indennità di comunicazione		
decorrenza	limite di reddito annuo personale	importo mensile	indennità di comunicazione(*)
1.1.2019	16.814,34	285,66	256,89
1.1.2020	16.982,49	286,81	258,00

(*)Nota bene l'indennità di comunicazione è indipendente da redditi

2 – SORDOMUTI CON SOLA INDENNITÀ DI COMUNICAZIONE		
Fascia	Tipologia	
23	sordomuti , minori di anni 18, con sola indennità di comunicazione	
24	sordomuti , maggiori di anni 18, con sola indennità di comunicazione – fascia provvisoria – in attesa di essere inseriti da parte del CPABP nelle fasce 20 21 22 25	
25	sordomuti , maggiori di anni 18, con sola indennità di comunicazione	
decorrenza	erogata indipendentemente dalle condizioni economiche, ma solamente a titolo della minorazione	importo mensile
1.1.2019		256,89
1.1.2020		258,00

3 - SORDOMUTI CON SOLA PENSIONE		
Fascia	Tipologia	
26	sordomuti , maggiori di anni 18, con sola pensione in attesa di presentazione istanze per indennità di comunicazione	
decorrenza	limite di reddito annuo personale	importo mensile
1.1.2019	16.814,34	285,66
1.1.2020	16.982,49	286,81

Tabella M.3

3 – INVALIDI CIVILI

1 – INVALIDI CIVILI TOTALI CON SOLA PENSIONE		
Fascia	Tipologia	
30	invalidi totali , non ricoverati, con sola pensione	
31	invalidi totali , ricoverati, con sola pensione	
32	invalidi totali , non ricoverati con altri redditi, con sola pensione	
39	invalidi totali , ricoverati titolari di altro reddito, con sola pensione	
43	invalidi totali , ricoverati, con sola pensione	
decorrenza	limite di reddito annuo personale	importo mensile
1.1.2019	16.814,34	285,66
1.1.2020	16.982,49	286,81

2 – INVALIDI CIVILI PARZIALI CON SOLO ASSEGNO DI ASSISTENZA		
Fascia	Tipologia	
34	invalidi parziali , non ricoverati, con solo assegno	
35	invalidi parziali , ricoverati, con solo assegno	
36	invalidi parziali , non ricoverati titolari di altro reddito, con solo assegno	
40	invalidi parziali , ricoverati titolari di altro reddito, con solo assegno	
decorrenza	limite di reddito annuo personale	importo mensile
1.1.2019	4.906,72	285,66
1.1.2020	4.926,35	286,81

3 – INVALIDI CIVILI TOTALI CON PENSIONE E INDENNITA' DI ACCOMPAGNAMENTO			
Fascia	Tipologia		
33	invalidi totali , non ricoverati gratuitamente, con pensione e indennità di accompagnamento		
decorrenza	limite di reddito annuo personale	importo mensile	indennità di accompagnamento(*)
1.1.2019	16.814,34	285,66	517,84
1.1.2020	16.982,49	286,81	520,29

(*)Nota bene l'indennità di accompagnamento è indipendente da redditi

Segue Tabella M.3

4 – INVALIDI CIVILI CON SOLA INDENNITA' DI ACCOMPAGNAMENTO		
Fascia	Tipologia	
38	invalidi totali , maggiori di anni 18, non ricoverati gratuitamente, con sola indennità di accomp.to (fascia provvisoria, in attesa di essere inseriti da parte del CPABP nelle fasce 33– 41)	
41	invalidi totali , non ricoverati titolari di reddito superiore al limite previsto, con sola indennità di accompagnamento	
42	invalidi totali , non ricoverati gratuitamente, ultrasessantacinquenni, con sola indennità di accompagnamento	
44	invalidi totali , minori, non ricoverati gratuitamente, con sola indennità di accompagnamento	
45	invalidi parziali , con indennità di accompagnamento per effetto della concausa della cecità parziale (Corte Costituzionale n. 346/89)	
decorrenza	erogata indipendentemente dalle condizioni economiche, ma solamente a titolo della minorazione	indennità di accompagnamento
1.1.2019		517,84
1.1.2020		520,29

5 – INVALIDI CIVILI PARZIALI CON SOLA INDENNITA' DI FREQUENZA		
Fascia	Tipologia	
47, 49, 50	invalidi parziali , minori di anni 18, con diritto all'indennità mensile di frequenza (legge 11/10/1990 n. 289)	
decorrenza	limite di reddito annuo personale	importo mensile
1.1.2019	4.906,72	285,66
1.1.2020	4.926,35	286,81

6 – INVALIDI CIVILI PARZIALI CON PENSIONE E INDENNITA' DI ACCOMPAGNAMENTO			
Fascia	Tipologia		
46	invalidi parziali , con pensione e con indennità di accompagnamento accertata dopo il compimento del 65° anno di età		
decorrenza	limite di reddito annuo personale	importo mensile (**)	
1.1.2019	4.906,72	292,43	372,98
1.1.2020	4.926,35	293,60	374,48
			indennità di accompagnamento(*)
			517,84
			520,29

(*) Nota bene: l'indennità di accompagnamento è indipendente da redditi

(**) Nota bene: l'importo spettante è diverso se con regole PS o AS

**7 – LAVORATORI AFFETTI DA TALASSEMIA MAJOR E DREPANOCITOSI
con anzianità contributiva pari o superiore a 520 settimane e almeno
35 anni di età
legge 28 dicembre 2001 n.448**

Fascia	Tipologia
70	Talassemia major (morbo di Cooley)
71	Drepanocitosi (anemia falciforme)
decorrenza	importo mensile(*)
1.1.2019	513,01
1.1.2020	515,07

(*) Nota bene l'importo in pagamento è indipendente da redditi

**AUMENTO DELLA PENSIONE OVVERO DELL' ASSEGNO DI INVALIDITÀ per
INVALIDI CIVILI (fasce 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 39, 40, 43, 47)
CIECHI CIVILI (fasce 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17)
e SORDOMUTI (fasce, 20, 21, 22, 26,)**

Articolo 70, comma 6, della legge 388/2000, Finanziaria 2001

1 – AUMENTO DELLA PENSIONE OVVERO DELL' ASSEGNO DI INVALIDITÀ. LIMITI DI REDDITO PER IL DIRITTO ALL'AUMENTO PER I TITOLARI INFRASESSANTACINQUENNI			
Anno	Pensionato solo	Pensionato coniugato	Importo mensile aumento spettante
2019	6.088,16	12.757,29	10,33
2020	6.112,08	12.807,99	10,33
L'aumento è spettante se non vengono superati i limiti di reddito			
€ 6.088,16	somma dell'importo annuo 2019 dell'assegno sociale, pari a € 5.953,87 e dell'aumento per 13 mensilità, pari a € 134,29.		
€ 12.757,29	somma del limite di reddito personale e dell'importo annuo 2019 del trattamento minimo pari a € 6.669,13.		
€ 6.112,08	somma dell'importo annuo 2020 dell'assegno sociale, pari a € 5.977,79 e dell'aumento per 13 mensilità, pari a € 134,29.		
€ 12.807,99	somma del limite di reddito personale e dell'importo annuo 2020 del trattamento minimo pari a € 6.695,91.		

INCREMENTO AL MILIONE
Articolo 38 della legge 448/2001, Finanziaria 2002
Modificato dall'articolo 5 comma 5 della legge 127/2007

1 – AUMENTO DELLE PRESTAZIONI INVCIV PER TITOLARI DI ETÀ COMPRESA TRA I SESSANTA E I SESSANTACINQUE ANNI				
▪ INVALIDI CIVILI TOTALI E I SORDOMUTI (fasce 20, 21, 22, 26, 30, 31, 32, 33, 39, 43) ▪ CIECHI TOTALI (fasce 6, 11)				
Anno	Importo pensione	Limiti di reddito		Importo mensile aumento spettante
		Pensionato solo (A)	Pensionato coniugato (B)	
2019	285,66	8.442,85	14.396,72	363,79 $[A - (RP + INVCIV)] / 13$ $[B - (RF + RP + INVCIV)] / 13$
2020	286,81	8.469,63	14.447,42	364,70 $[A - (RP + INVCIV)] / 13$ $[B - (RF + RP + INVCIV)] / 13$
▪ L'aumento spettante è quello di importo meno elevato risultante dal calcolo effettuato sulla base del reddito personale e della sommatoria dei redditi del pensionato e del coniuge. ▪ RP: Reddito del pensionato da considerare ai fini dell'aumento dell'INVCIV. ▪ RF: Reddito del coniuge del pensionato da considerare ai fini dell'aumento dell'INVCIV. ▪ INVCIV: Importo annuo della prestazione INVCIV.				
€ 8.442,85		somma dell'importo annuo 2019 della INVCIV, pari a € 3.713,58 e dell'aumento per 13 mensilità, pari a € 4.729,27.		
€ 14.396,72		somma del limite di reddito personale e dell'importo annuo 2019 dell'assegno sociale, pari a € 5.953,87		
€ 8.469,63		somma dell'importo annuo 2020 della INVCIV, pari a € 3.728,53 e dell'aumento per 13 mensilità, pari a € 4.741,10.		
€ 14.447,42		somma del limite di reddito personale e dell'importo annuo 2020 dell'assegno sociale, pari a € 5.977,79		

2 – AUMENTO DELLE PRESTAZIONI DEI CIECHI TOTALI DI ETÀ COMPRESA TRA I SESSANTA E I SESSANTACINQUE ANNI (fasce 7, 10)

Anno	Importo pensione	Limiti di reddito		Importo mensile aumento spettante
		Pensionato solo (A)	Pensionato coniugato (B)	
2019	308,93	8.442,85	14.396,72	$\frac{340,52}{13}$ $\frac{[A - (RP + INVCIV)]}{13}$ $\frac{[B - (RF + RP + INVCIV)]}{13}$
2020	310,17	8.469,63	14.447,42	$\frac{341,34}{13}$ $\frac{[A - (RP + INVCIV)]}{13}$ $\frac{[B - (RF + RP + INVCIV)]}{13}$
▪ L'aumento spettante è quello di importo meno elevato risultante dal calcolo effettuato sulla base del reddito personale e della sommatoria dei redditi del pensionato e del coniuge. ▪ RP: Reddito del pensionato da considerare ai fini dell'aumento dell'INVCIV. ▪ RF: Reddito del coniuge del pensionato da considerare ai fini dell'aumento dell'INVCIV. ▪ INVCIV: Importo annuo della prestazione INVCIV.				
€ 8.442,85		somma dell'importo annuo 2019 della INVCIV, pari a € 4.016,09 e dell'aumento per 13 mensilità, pari a € 4.426,76.		
€ 14.396,72		somma del limite di reddito personale e dell'importo annuo 2019 dell'assegno sociale, pari a € 5.953,87		
€ 8.469,63		somma dell'importo annuo 2020 della INVCIV, pari a € 4.032,21 e dell'aumento per 13 mensilità, pari a € 4.437,42.		
€ 14.447,42		somma del limite di reddito personale e dell'importo annuo 2020 dell'assegno sociale, pari a € 5.977,79		

**3 – AUMENTO DELLE PRESTAZIONI DEI CIECHI TOTALI
ULTRASESSANTACINQUENNI (fasce 6, 11)
E DEI CIECHI PARZIALI ULTRASETTANTENNI (fasce 8, 12, 13, 16, 17)**

Anno	Importo pensione	Limiti di reddito		Importo mensile aumento spettante
		Pensionato solo (A)	Pensionato coniugato (B)	
2019	357,95	8.442,85	14.396,72	291,50 [A - (RP+INVCIV)] / 13 [B - (RF+RP+INVCIV)] / 13
2020	359,39	8.469,63	14.447,42	292,12 [A - (RP+INVCIV)] / 13 [B - (RF+RP+INVCIV)] / 13
▪ L'aumento spettante è quello di importo meno elevato risultante dal calcolo effettuato sulla base del reddito personale e della sommatoria dei redditi del pensionato e del coniuge. ▪ RP: Reddito del pensionato da considerare ai fini dell'aumento dell'INVCIV. ▪ RF: Reddito del coniuge del pensionato da considerare ai fini dell'aumento dell'INVCIV. ▪ INVCIV: Importo annuo della prestazione INVCIV.				
€ 8.442,85		somma dell'importo annuo 2019 della INVCIV, pari a € 4.653,35 e dell'aumento per 13 mensilità, pari a € 3.789,50.		
€ 14.396,72		somma del limite di reddito personale e dell'importo annuo 2019 dell'assegno sociale, pari a € 5.953,87		
€ 8.469,63		somma dell'importo annuo 2020 della INVCIV, pari a € 4.672,07 e dell'aumento per 13 mensilità, pari a € 3.797,56.		
€ 14.447,42		somma del limite di reddito personale e dell'importo annuo 2020 dell'assegno sociale, pari a € 5.977,79		

**4 – AUMENTO DELLE PRESTAZIONI DEI CIECHI TOTALI
ULTRA SESSANTACINQUENNI (fasce 7, 10) nati prima del 1 gennaio 1931**

Anno	Importo pensione	Limiti di reddito		Importo mensile aumento spettante
		Pensionato solo (A)	Pensionato coniugato (B)	
2019	364,72	8.442,85	14.396,72	$\frac{284,73}{13} \times \frac{[A - (RP + INVCIV)]}{[B - (RF + RP + INVCIV)]}$
2020	366,19	8.469,63	14.447,42	$\frac{285,32}{13} \times \frac{[A - (RP + INVCIV)]}{[B - (RF + RP + INVCIV)]}$
▪ L'aumento spettante è quello di importo meno elevato risultante dal calcolo effettuato sulla base del reddito personale e della sommatoria dei redditi del pensionato e del coniuge. ▪ RP: Reddito del pensionato da considerare ai fini dell'aumento dell'INVCIV. ▪ RF: Reddito del coniuge del pensionato da considerare ai fini dell'aumento dell'INVCIV. ▪ INVCIV: Importo annuo della prestazione INVCIV.				
€ 8.442,85		somma dell'importo annuo 2019 della INVCIV, pari a € 4.741,36 e dell'aumento per 13 mensilità, pari a € 3.701,49.		
€ 14.396,72		somma del limite di reddito personale e dell'importo annuo 2019 dell'assegno sociale, pari a € 5.953,87		
€ 8.469,63		somma dell'importo annuo 2020 della INVCIV, pari a € 4.760,47 e dell'aumento per 13 mensilità, pari a € 3.709,16.		
€ 14.447,42		somma del limite di reddito personale e dell'importo annuo 2020 dell'assegno sociale, pari a € 5.977,79		

**5 – AUMENTO DELLE PRESTAZIONI DEI CIECHI TOTALI
ULTRASESSANTACINQUENNI (fasce 7, 10) nati dopo il 31 dicembre 1930**

Anno	Importo pensione	Limiti di reddito		Importo mensile aumento spettante
		Pensionato solo (A)	Pensionato coniugato (B)	
2019	381,22	8.442,85	14.396,72	$\frac{268,23}{13} \times \frac{[A - (RP + INVCIV)]}{[B - (RF + RP + INVCIV)]}$
2020	382,75	8.469,63	14.447,42	$\frac{268,76}{13} \times \frac{[A - (RP + INVCIV)]}{[B - (RF + RP + INVCIV)]}$
▪ L'aumento spettante è quello di importo meno elevato risultante dal calcolo effettuato sulla base del reddito personale e della sommatoria dei redditi del pensionato e del coniuge. ▪ RP: Reddito del pensionato da considerare ai fini dell'aumento dell'INVCIV. ▪ RF: Reddito del coniuge del pensionato da considerare ai fini dell'aumento dell'INVCIV. ▪ INVCIV: Importo annuo della prestazione INVCIV.				
€ 8.442,85		somma dell'importo annuo 2019 della INVCIV, pari a € 4.955,86 e dell'aumento per 13 mensilità, pari a € 3.486,99.		
€ 14.396,72		somma del limite di reddito personale e dell'importo annuo 2019 dell'assegno sociale, pari a € 5.953,87		
€ 8.469,63		somma dell'importo annuo 2020 della INVCIV, pari a € 4.975,75 e dell'aumento per 13 mensilità, pari a € 3.493,88.		
€ 14.447,42		somma del limite di reddito personale e dell'importo annuo 2020 dell'assegno sociale, pari a € 5.977,79		

IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE

1 - SCAGLIONI ANNUI D'IMPOSTA					
Reddito				Aliquota percentuale	Correttivo da detrarre
		Fino a	15.000,00	23%	0,00
Oltre	15.000,00	Fino a	28.000,00	27%	600,00
Oltre	28.000,00	Fino a	55.000,00	38%	3.680,00
Oltre	55.000,00	Fino a	75.000,00	41%	5.330,00
Oltre	75.000,00			43%	6.830,00

1A - SCAGLIONI MENSILI D'IMPOSTA					
Reddito				Aliquota percentuale	Correttivo da detrarre
		Fino a	1.250,00	23%	0,00
Oltre	1.250,00	Fino a	2.333,33	27%	50,00
Oltre	2.333,33	Fino a	4.583,33	38%	306,67
Oltre	4.583,33	Fino a	6.250,00	41%	444,17
Oltre	6.250,00			43%	569,17

DETRAZIONE PER CARICHI DI FAMIGLIA

2 - DETRAZIONE PER CARICHI DI FAMIGLIA DIVERSI DAL CONIUGE		
Familiare cui spetta la detrazione	Detrazione annua	note
Per ciascun figlio, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati	950,00	Nota 1
Per ciascun figlio di età inferiore a tre anni	1220,00	Nota 1
Per ogni figlio portatore di handicap ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104	Importo base + 400,00 €	Nota 1
Se più di tre figli a carico	la detrazione è aumentata di 200,00 € per ciascun figlio a partire dal primo aumento: 200,00 * n. tot. Figli	Nota 1
Per ogni altra persona indicata nell'articolo 433 del codice civile	750,00	Nota 2
Per primo figlio in mancanza del coniuge	Si applicano, se più convenienti, le detrazioni previste per il coniuge (tabella 2 a)	
La detrazione per carichi di famiglia spetta a condizione che le persone alle quali si riferisce possiedano un reddito complessivo, computando anche le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica, non superiore a 2.840,51 € , al lordo degli oneri deducibili.		
Le detrazioni per carichi di famiglia sono "rapportate a mese" e competono dal mese in cui si sono verificate a quello in cui sono cessate le condizioni richieste.		
<i>Se i rapporti sono pari a zero, minori di zero o uguali a 1, le detrazioni non competono; negli altri casi, il risultato dei predetti rapporti, si assume nelle prime quattro cifre decimali.</i>		
Nota 1: La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 95.000 €, diminuito del reddito complessivo, e 95.000 €.		
Calcolo del coefficiente (C): C: (95.000 - reddito) / 95.000 Calcolo della detrazione: IMP_DETR * C		
Per ogni figlio successivo al primo l'importo di 95.000 € è aumentato di 15.000 €		
95.000+ ((15.000 * (n. tot. Figli -1)))		
Nota 2: La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 80.000 €, diminuito del reddito complessivo, e 80.000 €		
Calcolo del coefficiente (C): C: (80.000 - reddito) / 80.000 Calcolo della detrazione: IMP_DETR * C		

Segue Tabella N

2A - DETRAZIONE PER CONIUGE non legalmente ed effettivamente separato

Reddito				Detrazione annua	note
		Fino a	15.000,00	800,00	Nota 1
Oltre	15.000,00	Fino a	29.000,00	690,00	
Oltre	29.000,00	Fino a	29.200,00	700,00	
Oltre	29.200,00	Fino a	34.700,00	710,00	
Oltre	34.700,00	Fino a	35.000,00	720,00	
Oltre	35.000,00	Fino a	35.100,00	710,00	
Oltre	35.100,00	Fino a	35.200,00	700,00	
Oltre	35.200,00	Fino a	40.000,00	690,00	
Oltre	40.000,00	Fino a	80.000,00	690,00	Nota 2

La detrazione è "**rapportata al periodo di pensione**" dell'anno.

Se il risultato dei rapporti è maggiore di zero, lo stesso si assume nelle prime quattro cifre decimali.

Nota1 : la detrazione è diminuita del prodotto tra 110 € e l'importo corrispondente al rapporto tra il reddito complessivo e 15.000 €, se l'ammontare del reddito complessivo non supera 15.000 €.

Calcolo del coefficiente (C):

$$C = \text{reddito} / 15.000$$

Calcolo della diminuzione della detrazione (A):

$$A = 110 * C$$

Calcolo della detrazione: 800 - A

Nota 2: la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 80.000 € diminuito del reddito complessivo e 40.000 €

Calcolo del coefficiente (C):

$$C: (80.000 - \text{reddito}) / 40.000$$

Calcolo della detrazione: 690,00 * C

Segue Tabella N

3 - DETRAZIONE PER REDDITI DI PENSIONE – (di cui all'articolo 49, comma 2, lett. A del TUIR)

Reddito				Detrazione annua	note
		Fino a	8.000,00	1.880,00	Nota 1
Oltre	8.000,00	Fino a	15.000,00	1.297,00	Nota 2
Oltre	15.000,00	Fino a	55.000,00	1.297,00	Nota 3
Oltre	55.000,00			0	

La detrazione è **"rapportata al periodo di pensione"** dell'anno.

Se il risultato dei rapporti è maggiore di zero, lo stesso si assume nelle prime quattro cifre decimali.

Nota1 : L'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 713,00 €.

La detrazione minima di € 713,00, è da intendersi di garanzia nel caso in cui la detrazione annua rapporta al periodo di pensione infrannuale determina un importo minore di 713,00 €.

Nota 2: la detrazione è **umentata** del prodotto tra 583 € e l'importo corrispondente al rapporto tra 15.000 €, diminuito del reddito complessivo, e 7.000 €, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 7.750 € ma non a 15.000 €.

Calcolo del coefficiente (C):

$$C = (15.000 - \text{reddito}) / 7.000$$

Calcolo dell'aumento della detrazione (A):

$$A = 583 * C$$

Calcolo della detrazione: 1.297,00 + A

Nota 3: La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 55.000 €, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 40.000 €.

Calcolo del coefficiente (C):

$$C: (55.000 - \text{reddito}) / 40.000$$

Calcolo della detrazione: 1.297,00 * C

Segue Tabella N

4 - DETRAZIONE PER REDDITI DI LAVORO

(da applicare nei casi di trattamenti pensionistici erogati dalla **previdenza complementare** di cui all'art. 50, comma 1, lettera h-bis del TUIR)

Reddito				Detrazione annua	note
		Fino a	8.000,00	1.880,00	Nota 1
Oltre	8.000,00	Fino a	28.000,00	978,00	Nota 2
Oltre	28.000,00	Fino a	55.000,00	978,00	Nota 3
Oltre	55.000,00			0	

La detrazione è "**rapportata al periodo di pensione**" dell'anno.

Se il risultato dei rapporti è maggiore di zero, lo stesso si assume nelle prime quattro cifre decimali.

Nota1: L'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 690,00 €.

La detrazione minima di € 690,00, è da intendersi di garanzia nel caso in cui la detrazione annua rapporta al periodo di pensione infrannuale determina un importo minore di 690,00 €.

Nota 2: la detrazione è **aumentata** del prodotto tra 902 € e l'importo corrispondente al rapporto tra 28.000, diminuito del reddito complessivo, e 20.000, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 8.000 ma non a 28.000.

Calcolo del coefficiente (C):

$$C = (28.000 - \text{reddito}) / 20.000$$

Calcolo dell'aumento della detrazione (A):

$$A = 902 * C$$

Calcolo della detrazione: 978,00 + A

Nota 3: La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 55.000 €, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 27.000 €.

Calcolo del coefficiente (C):

$$C: (55.000 - \text{reddito}) / 27.000$$

Calcolo della detrazione: 978,00 * C

Segue Tabella N

4A – ULTERIORE DETRAZIONE PER REDDITI DI LAVORO

(da applicare nei casi di trattamenti pensionistici erogati dalla **previdenza complementare** di cui all'art. 50, comma 1, lettera h-bis del TUIR)

Reddito				Detrazione annua
Oltre	23.000,00	Fino a	24.000,00	10,00
Oltre	24.000,00	Fino a	25.000,00	20,00
Oltre	25.000,00	Fino a	26.000,00	30,00
Oltre	26.000,00	Fino a	27.700,00	40,00
Oltre	27.700,00	Fino a	28.000,00	25,00

Nota:

L'importo dell'ulteriore detrazione deve essere aggiunto all'importo della detrazione per redditi di lavoro calcolata secondo i criteri della tabella 4.

Segue Tabella N

5 - DETRAZIONE PER REDDITI DIVERSI

(da applicare alle quote corrisposte a titolo di assegno alimentare all'ex coniuge e di assegno divorzile all'ex coniuge superstite)

Reddito				Detrazione annua	note
		Fino a	7.500,00	1.725,00	Nota 1
Oltre	7.500,00	Fino a	15.000,00	1.255,00	Nota 2
Oltre	15.000,00	Fino a	55.000,00	1.255,00	Nota 3
Oltre	55.000,00			0	

La detrazione è "**rapportata al periodo di pensione**" dell'anno.

Se il risultato dei rapporti è maggiore di zero, lo stesso si assume nelle prime quattro cifre decimali.

Nota1 : L'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 690,00 €.

La detrazione minima di € 690,00, è da intendersi di garanzia nel caso in cui la detrazione annua rapporta al periodo di pensione infrannuale determina un importo minore di 690,00 €.

Nota 2: la detrazione è **aumentata** del prodotto tra 470 € e l'importo corrispondente al rapporto tra 15.000 €, diminuito del reddito complessivo, e 7.500 €, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 7.500 € ma non a 15.000 €.

Calcolo del coefficiente (C):

$$C = (15.000 - \text{reddito}) / 7.500$$

Calcolo dell'aumento della detrazione (A):

$$A = 470 * C$$

Calcolo della detrazione: 1.255,00 + A

Nota 3: La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 55.000 €, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 40.000 €.

Calcolo del coefficiente (C):

$$C: (55.000 - \text{reddito}) / 40.000$$

Calcolo della detrazione: 1.255,00 * C

Arrotondamento: per tutte le operazioni di calcolo utilizzare nei campi di lavoro almeno 4 decimali, gli importi da memorizzare devono essere arrotondati al centesimo di € più vicino

Tabella O

FASCE DI RETRIBUZIONE E REDDITO PENSIONABILI PER LA LIQUIDAZIONE DELLE PENSIONI CON DECORRENZA NELL'ANNO 2020

1 – ANZIANITA' MATURE AL 31 DICEMBRE 1992					
Fasce di retribuzione e di reddito		Aliquote percentuali di rendimento		Pensione corrispondente all'importo massimo della fascia con 40 anni di anzianità contributiva	
Importo annuo	Importo settimanale	Annua per 40 anni di anzianità contributiva	Mensile per ogni settimana di anzianità contributiva	Importo annuo	Importo mensile
Fino a € 47.332,00	910,23	80	0,00153846	37.865,62	2.912,74
Oltre € 47.332,00 Fino a € 62.951,56 (fascia di € 15.619,56)	910,23 1.210,61 300,38	60	0,00115380	9.371,44	720,88
Oltre € 62.951,56 Fino a € 78.571,12 (fascia di € 15.619,56)	1.210,61 1.510,98 300,38	50	0,000961538	7.809,88	600,76
Oltre € 78.571,12	1.510,98	40	0,000769230		

2 – ANZIANITA' ACQUISITE DAL 1° GENNAIO 1993					
Fasce di retribuzione e di reddito		Aliquote percentuali di rendimento		Pensione corrispondente all'importo massimo della fascia con 40 anni di anzianità contributiva	
Importo annuo	Importo settimanale	Annua per 40 anni di anzianità contributiva	Mensile per ogni settimana di anzianità contributiva	Importo annuo	Importo mensile
Fino a € 47.332,00	910,23	80	0,00153846	37.865,62	2.912,74
Oltre € 47.332,00 Fino a € 62.951,56 (fascia di € 15.619,56)	910,23 1.210,61 300,38	64	0,001230769	9.996,61	768,97
Oltre € 62.951,56 Fino a € 78.571,12 (fascia di € 15.619,56)	1.210,61 1.510,98 300,38	54	0,001038461	8.434,66	648,82
Oltre € 78.571,12 Fino a € 89.930,80 (fascia di € 11.359,68)	1.510,98 1.729,44 218,46	44	0,000846153	4.998,37	384,49
Oltre € 89.930,80	1.729,44	36	0,000692307		

Tabella R

**MASSIMALE DI RETRIBUZIONE IMPONIBILE
(articolo 2, comma 18, legge n. 335/1995)**

Anno	Massimale di retribuzione pensionabile
2019	102.543,00
2020	102.953,00

Tabella S

**MINIMALE RETRIBUTIVO PER L'ACCREDITO DEI CONTRIBUTI
AI FINI DEL DIRITTO DELLE PRESTAZIONI PENSIONISTICHE
Articolo 7, comma 1, della legge 11 novembre 1983, n. 638;
articolo 1, comma 2, della legge 7 dicembre 1989, n. 389**

Anno	Importo mensile del trattamento minimo di pensione	Percentuale di ragguglio della pensione	Minimale retributivo settimanale	Minimale retributivo annuo
2019	513,01	40	205,20	10.670,40
2020	515,07	40	206,03	10.713,56

Tabella T

**MINIMALE E MASSIMALE RETRIBUTIVO EX-INPDAI
articolo 6 della Legge 967/1953
articolo 2, comma 18, della Legge 335/95;
articolo 3, comma 7, Decreto Legislativo 181/97;**

Anno	Minimale retributivo	Massimale retributivo	Tetto pensionabile
2019	10.670,40	186.919,00	47.143,00
2020	10.713,56	187.667,00	47.332,00

Tabella U**IMPORTO MINIMO PER IL DIRITTO ALLA PENSIONE CONTRIBUTIVA DI VECCHIAIA****Articolo 1, comma 20, della legge 8 agosto 1995, n. 335;**

Anno	Importo mensile Assegno Sociale	Percentuale (1)	Importo soglia	Percentuale (2)	Importo soglia
2019	457,99	1,20	549,59	1,50	686,99
2020	459,83	1,20	551,80	1,50	689,75

- (1) Soggetti privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 con almeno 5 anni di contribuzione accreditata, con età anagrafica inferiore a 65 anni. (legge 8 agosto 1995, n. 335)
- (2) Soggetti privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 con almeno 20 anni di contribuzione accreditata, con età anagrafica inferiore a 70 anni. (legge 22 dicembre 2011, n. 214)

Tabella V**CALCOLO DELLA TRATTENUTA TEORICA MASSIMA APPLICABILE PER
TRATTENUTE SULLE PRESTAZIONI PENSIONISTICHE PER INDEBITI "PROPRI"**

REDDITO DEL PENSIONATO	ANNO 2020	ABBATTIMENTO T.T.M.
Pari o inferiori al trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, maggiorato sulla base dei parametri di cui all'art. 38 della legge 448/2001	Redditi inferiori o uguali a € 8.469,63	60%
Superiori al trattamento minimo maggiorato sulla base dei parametri di cui all'art. 38 della legge 448/2001, ma inferiori o pari a due volte il trattamento minimo	Redditi superiori a € 8.469,63 e inferiori o uguali a € 13.391,82	40%
Superiori a due volte il trattamento minimo ma inferiori o pari a quattro volte il trattamento minimo	Redditi superiori a € 13.391,82 e inferiori o uguali a € 26.783,64	20%
Superiori a quattro volte il trattamento minimo	Redditi superiori a € 26.783,64	0

PERCENTUALE DI RIDUZIONE DELLE PENSIONI D'ORO
Legge 30 dicembre 2018, n. 145, commi da 261 a 268

Anno 2019	Da	A	% riduzione
	0	100.000,00	zero
	100.000,01	130.000,00	15%
	130.000,01	200.000,00	25%
	200.000,01	350.000,00	30%
	350.000,01	500.000,00	35%
	500.000,01		40%
Anno 2020	Da	A	% riduzione
	0	100.160,00	zero
	100.160,01	130.208,00	15%
	130.208,01	200.320,00	25%
	200.320,01	350.560,00	30%
	350.560,01	500.800,00	35%
	500.800,01		40%

Per consulenza personalizzata e presentazione di
eventuali domande

il Patronato INAS CISL è a tua disposizione.

Chiama il numero verde per trovare la sede più vicina

